

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (Edizione 01/12)

Le seguenti condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra la Società di leasing, l'AMAG LEASING SA, e l'assuntore del leasing.

1. Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing

- 1.1 La Società di leasing acquista dal fornitore il veicolo in leasing scelto dall'assuntore del leasing e lo lascia in uso a quest'ultimo per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing ha il diritto di usare il veicolo in leasing per tutta la durata del contratto, osservando scrupolosamente le condizioni seguenti.
- 1.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore, per conto della Società di leasing, ed è tenuto a controllare immediatamente e accuratamente tale veicolo. Viene compilato un verbale di consegna, nel quale devono essere indicati gli eventuali difetti e le parti o gli accessori mancanti. Il verbale deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del leasing.
- 1.3 Per tutta la durata del contratto di leasing e anche dopo la scadenza o la disdetta dello stesso, il veicolo resta di esclusiva proprietà della Società di leasing. Il prenditore di leasing non ha il diritto di acquistare il veicolo in leasing ed è tenuto, dopo la risoluzione del contratto, a restituirlo al datore di leasing o a un ufficio da esso indicato, nello stato risultante da un uso conforme al contratto. Il valore residuo del veicolo in leasing, indicato all'assuntore del leasing alla fine della durata del contratto di leasing ha unicamente uno scopo informativo e non è in nessun caso vincolante per la Società di leasing.
- 1.4 I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della Società di leasing.

2. Durata e disdetta

- 2.1 In principio, il contratto di leasing viene concluso per una durata determinata scelta dall'assuntore del leasing. Il contratto inizia con la sottoscrizione dello stesso e prende fine al termine della durata prevista dal contratto.
- 2.2 I contratti privati di leasing soggetti alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti per la fine di un trimestre contrattuale, dando un preavviso minimo di 30 giorni. Vi è inoltre un diritto di revoca che può essere esercitato tramite dichiarazione scritta entro un termine di sette giorni. Il termine inizia a decorrere una volta ricevuta la copia del contratto e viene considerato rispettato se la dichiarazione di revoca viene consegnata il settimo giorno alla posta (data del timbro postale).

I contratti privati e commerciali di leasing non soggetti alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti in qualunque momento per iscritto per la fine di un mese contrattuale.

In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate retroattivamente dall'inizio del contratto, conformemente alla cifra 3.3.

- 2.3 La società di leasing si riserva il diritto di verificare nuovamente la capacità creditizia del prenditore di leasing. La società di leasing può recedere dal contratto fino al momento della consegna dell'oggetto del leasing se il prenditore di leasing non è più solvibile. Il danno derivante dalla risoluzione del contratto è a carico del prenditore di leasing, sempre che la società di leasing abbia adottato le cautele d'uso.

3. Rata del leasing

- 3.1 La rata del leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla Società di leasing (fatta eccezione per la prima rata del leasing, che di regola deve essere pagata al fornitore al momento della consegna del veicolo).
- 3.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata di leasing, il prenditore di leasing è tenuto, senza dover essere costituito formalmente in mora, a pagare un interesse di mora conformemente all'articolo 18. Le spese per solleciti e per altri eventi riconducibili

al ritardo nel pagamento vengono fatturate al prenditore di leasing conformemente all'articolo 18.

- 3.3 La rata di leasing viene calcolata per la durata contrattuale prevista e scelta dall'assuntore del leasing all'atto di sottoscrizione del contratto. Le eventuali prestazioni supplementari della società di leasing concordate (es. assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici ecc.) vengono addebitate extra all'assuntore del leasing e addizionate alla rata di leasing.

Se l'assuntore del leasing esercita il diritto di disdetta anticipata ai sensi della cifra 2.2, o se il contratto di leasing viene risolto anticipatamente per altri motivi, imputabili all'assuntore del leasing, in particolare in caso di decesso, le rate concordate vengono ricalcolate e fissate definitivamente con effetto retroattivo; la base di calcolo è la durata effettiva del contratto.

Per i contratti privati di leasing soggetti alla LCC, il ricalcolo avviene in base alla tabella riportata nel foglio allegato al contratto di leasing.

Per tutti gli altri contratti di leasing le aliquote si riferiscono al valore del veicolo indicato nel contratto di leasing. Il calcolo viene effettuato in base alla tabella seguente:

mesi effettivi	fattore	mesi effettivi	fattore	mesi effettivi	fattore
1	15,50	17	3,33	33	2,24
2	8,95	18	3,22	34	2,21
3	6,90	19	3,12	35	2,17
4	6,75	20	3,03	36	2,13
5	6,58	21	2,94	37	2,10
6	6,40	22	2,86	38	2,07
7	6,16	23	2,79	39	2,04
8	5,56	24	2,72	40	2,02
9	5,10	25	2,66	41	2,00
10	4,73	26	2,59	42	1,98
11	4,42	27	2,53	43	1,96
12	4,17	28	2,48	44	1,94
13	3,95	29	2,43	45	1,92
14	3,76	30	2,38	46	1,90
15	3,60	31	2,34	47	1,88
16	3,46	32	2,29	ecc.	

Esempio (importi IVA escl.):

Risoluzione del contratto dopo 33 mesi:

valore dell'oggetto conforme al contratto di leasing x 2,24%
= rata di leasing effettiva al mese
x durata effettiva
/. rate già pagate

La tabella riportata sopra e il calcolo che sta alla sua base si riferiscono ad un chilometraggio mensile di 2000 km. Le rate di leasing così calcolate si intendono prive di prestazioni aggiuntive (es. assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici ecc.); questi costi vengono addebitati extra all'assuntore del leasing e addizionati alla rata.

L'assuntore del leasing riconosce espressamente il metodo di calcolo basato sulla tabella riportata nel foglio allegato al contratto di leasing, o sulla tabella riportata sopra, quale vincolante, e si impegna a versare alla società di leasing, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'interesse di leasing opportunamente calcolato ed aumentato per la durata effettiva del contratto.

- 3.4 La rata del leasing si basa sul chilometraggio annuo concordato. I chilometri supplementari vengono fatturati ed incassati dal fornitore all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto di leasing. Per i chilometri non percorsi non viene effettuato nessun rimborso.

- 3.5 Se il contratto di leasing non è soggetto alla legge sul credito al consumo e se il prezzo di vendita del veicolo subisce modifiche durante il periodo compreso tra la conclusione del contratto e la

fornitura, il datore di leasing adeguerà le rate di leasing di conseguenza.

- 3.6 In caso di modifica del tasso IVA, la rata del leasing viene adattata automaticamente. Lo stesso vale anche in caso di introduzione o abolizione di imposte pubbliche che interessano la rata mensile del leasing.

4. Cauzione

- 4.1 Salvo altri accordi, la cauzione concordata deve essere pagata al fornitore prima della consegna del veicolo, assieme alla prima rata del leasing. La cauzione viene conteggiata al termine del contratto di leasing e dopo la restituzione del veicolo. La cauzione serve alla Società di leasing per garantire tutti i diritti risultanti dal contratto di leasing e, salvo accordi contrari nel contratto, non vengono corrisposti interessi su di essa.

4.2 Pagamento speciale

In caso di risoluzione anticipata di contratti di leasing LCC, il pagamento speciale viene preso in considerazione già nel calcolo conformemente al foglio allegato al contratto di leasing.

Per tutti gli altri contratti di leasing il calcolo viene effettuato innanzitutto ai sensi della cifra 3.3 e all'importo risultante viene accreditato proporzionalmente il pagamento speciale.

5. Assicurazioni e tassa sulla circolazione

- 5.1 Salvo altri accordi, l'assuntore del leasing immatricola il veicolo a proprio nome presso il competente Ufficio cantonale della circolazione, pagando le imposte e le tasse di circolazione.

- 5.2 L'assuntore del leasing stipula a proprio nome un'assicurazione casco totale, possibilmente con valore attuale maggiorato. Con le presenti condizioni il prenditore cede alla società di leasing tutti i suoi diritti nei confronti della compagnia assicuratrice. Egli è tenuto a mantenere l'assicurazione per tutta la durata del contratto. Se il prenditore di leasing non paga i premi scaduti per l'assicurazione casco totale che è stata ceduta, il datore di leasing ha il diritto di risolvere il contratto di leasing conformemente alla cifra 14.2.

6. Cura del veicolo

L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con cura, ad effettuare coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo in stato ineccepibile ed a osservare le istruzioni della casa produttrice.

7. Garanzia

- 7.1 L'assuntore del leasing conferma di conoscere le disposizioni di legge concernenti la garanzia per i difetti del veicolo. I diritti derivanti dalla garanzia per i difetti spettanti per legge alla Società di leasing sono ceduti per tutta la durata del contratto di leasing all'assuntore del leasing, affinché egli li eserciti direttamente nei confronti del fornitore del veicolo. L'assuntore del leasing è segnatamente tenuto a segnalare immediatamente al fornitore tutti i difetti, informando la Società di leasing, qualora insorgessero dei problemi in merito all'eliminazione di questi.

- 7.2 Per tutta la durata del periodo di garanzia i difetti possono essere riparati solo dal fornitore o conformemente alle norme della casa produttrice. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Società di leasing eccedente la garanzia di fabbrica, sia per i danni diretti che indiretti.

L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto. L'assuntore del leasing non ha diritto di esigere per il periodo in questione una riduzione della rata di leasing, né un veicolo sostitutivo.

8. Uso

- 8.1 Il prenditore di leasing può permettere l'uso del veicolo ai propri collaboratori e parenti, solo se essi sono titolari di una licenza di condurre valida, mostrata prima, e se offrono sufficienti garanzie per una guida prudente. Senza il consenso scritto della Società di leasing l'assuntore del leasing non può lasciare a terzi l'uso del veicolo né gratuitamente, né contro compenso, né sublocare il veicolo. All'assuntore del leasing viene fatto esplicito divieto di utilizzare il veicolo per lezioni di guida o come taxi o di partecipare con lo stesso a manifestazioni sportive per veicoli a motore.

- 8.2 L'assuntore del leasing si impegna a non superare la capacità di carico del veicolo.

9. Riparazioni e lavori di manutenzione

- 9.1 L'assuntore del leasing si impegna a osservare le istruzioni della casa produttrice in merito alle riparazioni e ai lavori di manutenzione. In particolare l'assuntore del leasing deve far eseguire i servizi di manutenzione previsti dall'apposito libretto di servizio. Le ispezioni, gli interventi di assistenza e di manutenzione nonché le riparazioni devono essere fatti eseguire, nei limiti del possibile, dal fornitore.

10. Ampliamenti, installazioni e diciture

L'assuntore del leasing è libero di realizzare ampliamenti, installazioni e diciture sul veicolo, a condizione che ciò non pregiudichi il valore. A libera scelta della Società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritture diventano di proprietà della Società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o indennità oppure devono essere tolti dall'assuntore del leasing a proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo di ripristinarne lo stato originale.

11. Incidenti, furti e altri sinistri

- 11.1 Ogni incidente (fatta eccezione per i danni di lieve entità, fino a un importo della riparazione di CHF 500.--) deve essere notificato subito a mezzo raccomandata alla compagnia assicurativa competente e alla Società di leasing, utilizzando il modulo „Relazione di incidente europea“.

- 11.2 Allo stesso modo devono essere immediatamente notificati alla competente compagnia assicurativa e alla Società di leasing tutti gli altri sinistri, come pure la perdita del veicolo (furto per uso, furto, appropriazione indebita e simili).

- 11.3 Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla Società di leasing tutti i suoi diritti derivanti dall'utilizzo del veicolo in leasing nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile dei detentori degli altri veicoli coinvolti nell'incidente o di terzi. Il prenditore di leasing resta però obbligato a far valere tali diritti per conto del datore di leasing e a proprie spese, nei confronti delle altre persone coinvolte nell'incidente e della loro assicurazione di responsabilità civile, nonché dell'assicurazione casco totale.

- 11.4 In caso di danno totale, di furto o di perdita del veicolo, le rate di leasing sono dovute fino al momento in cui si stipula un accordo di risarcimento con l'assicurazione. In caso di appropriazione semplice, appropriazione indebita e simili nonché in caso di rifiuto di prestazione da parte dell'assicurazione, il contratto di leasing verrà risolto con effetto immediato. La Società di leasing esegue il conteggio sulla base del valore contabile al momento, con deduzione della prestazione assicurativa. L'assuntore del leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non coperti dall'assicurazione.

- 11.5 In caso di incidente, furto o altro sinistro, l'assuntore del leasing non può far valere nei confronti della Società di leasing altri diritti oltre a quelli a lui spettanti, rispettivamente spettanti alla Società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Di conseguenza un veicolo sostitutivo può essere chiesto esclusivamente nell'ambito dell'indennizzo assicurativo concesso.

- 11.6 Il prenditore di leasing risponde nei confronti del datore di leasing delle riduzioni delle prestazioni assicurative per colpa propria o in seguito a un comportamento inadempiente, fino all'ammontare del valore contabile del veicolo. Se il danno subito dal datore di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde il prenditore di leasing. Se le prestazioni assicurative superano il valore contabile e l'eventuale danno aggiuntivo subito dal datore di leasing, la differenza spetta al prenditore di leasing.

12. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

- 12.1 Il prenditore di leasing è tenuto a notificare immediatamente a mezzo raccomandata al datore di leasing i casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, immobilizzazione o confisca del veicolo in leasing o l'eventuale apertura del fallimento nei suoi confronti e a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità d'istruzione penale che il veicolo in leasing è di proprietà del datore di leasing.

- 12.2 L'assuntore del leasing informa senza indugi la Società di leasing nel caso in cui viene a conoscenza di un ordine di requisizione della vettura.

Egli prende atto del fatto che, nel caso di una requisizione della vettura da parte dell'Esercito o della Protezione Civile,

l'utilizzazione della vettura è impedito; questa misura non fa nascere alcun diritto nei confronti della Società di leasing. Inoltre l'assuntore del leasing si obbliga a cedere tutti i diritti derivanti dalla requisizione alla Società di leasing e s'impegna a segnalare immediatamente all'autorità requirente la presente cessione.

12.3 È esclusa la compensazione degli oneri derivanti dal presente contratto con eventuali crediti dell'assuntore del leasing venditore nei confronti della Società di leasing.

13. Cambiamento di domicilio

L'assuntore del leasing deve notificare alla Società di leasing qualsiasi cambiamento di domicilio al più tardi 14 giorni prima del trasferimento. Qualora intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la Società di leasing ha il diritto di risolvere il contratto di leasing per la data dell'espatrio. In tal caso si applica quanto previsto alla cifra 3.3.

14. Risoluzione anticipata del contratto

14.1 Qualora il contratto di leasing sia sottoposto alla legge sul credito al consumo, la Società di leasing può recedere dal contratto, se l'assuntore del leasing è in mora di più di tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è sottoposto alla legge sul credito al consumo e l'assuntore del leasing è in mora con il pagamento di una rata mensile, la Società di leasing può intimargli di effettuare il pagamento della rata arretrata entro un termine di 30 giorni, pena la disdetta immediata del contratto da parte della Società di leasing, in caso di mancato pagamento.

14.2 Inoltre il datore di leasing è autorizzato a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se il prenditore di leasing non osserva i propri doveri contrattuali. Il datore di leasing è inoltre autorizzato a risolvere immediatamente il contratto in caso di apertura di fallimento del prenditore di leasing, di pignoramento, immobilizzazione o confisca del veicolo o in caso di rilascio di un attestato di carenza al prenditore di leasing o quando una modifica della situazione finanziaria del prenditore di leasing non consente la prosecuzione del contratto. Lo stesso dicasi se il prenditore di leasing non riesce a mantenere i suoi impegni finanziari riguardanti TTPCP o non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne le norme sul riciclaggio di denaro.

14.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto conformemente alle disposizioni della cifra 14, l'assuntore del leasing ha l'obbligo di restituire immediatamente alla Società di leasing il veicolo e risarcire integralmente il danno (interesse positivo). Anche in questo caso la rata di leasing definitiva viene stabilita e conteggiata conformemente alla cifra 3.3. Resta in ogni caso riservata la richiesta di risarcimento di ogni altro danno da parte della Società di leasing nei confronti dell'assuntore del leasing.

15. Restituzione del veicolo

15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo pulito alla Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima per la data di scadenza del contratto (oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata). È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società di leasing.

15.2 Viene steso un verbale scritto sullo stato del veicolo. L'assuntore del leasing risponde per tutte le necessarie riparazioni e i lavori di messa a punto che non siano riconducibili a normale usura o che non risultino necessarie per ripristinare l'esercizio impeccabile del veicolo. Allo stesso modo l'assuntore del leasing risponde di un'eventuale perdita di valore del veicolo in caso di incidente, quando questa perdita non sia stata indennizzata dall'assicurazione. Per tutti i costi sopra indicati, il fornitore rilascerà la fattura intestata allo stipulante del leasing.

15.3 Al momento della restituzione, la perfetta condizione di circolazione del veicolo deve essere garantita. Nel caso in cui i pneumatici siano stati forniti della Società di leasing, le gomme invernali, rispettivamente quelle estive, che non sono state montate, devono essere restituite spontaneamente alla fine del contratto, assieme al veicolo.

15.4 In caso di divergenze relative al verbale dello stato del veicolo, a richiesta dell'assuntore del leasing è ordinato l'allestimento di un rapporto da parte di un perito neutrale. Il risultato di tale rapporto viene riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I costi di tale perizia sono assunti dalle parti contraenti in rapporto alla loro soccombenza.

15.5 Se l'assuntore del leasing non restituisce immediatamente il veicolo, la Società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova, senza bisogno di un ordine del giudice, né di prestare un deposito. I dipendenti della Società di leasing o i terzi incaricati da quest'ultima hanno il diritto di accedere al fondo o allo stabile in cui si trova il veicolo, allo scopo di recuperarlo. Il datore di leasing è autorizzato ad addebitare al prenditore di leasing tutti i costi derivanti dal recupero.

15.6 Se l'assuntore del leasing viola gli obblighi di restituzione del veicolo, egli è tenuto a pagare la rata di leasing per il periodo intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la consegna effettiva. Deve inoltre ottemperare a tutti i suoi obblighi contrattuali, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.

16. Protezione dei dati/securitisation, cessione e/o impegno dei diritti

16.1 La Società di leasing fa espressamente presente che il diritto svizzero (p.es. protezione dei dati) si limita al solo territorio della Svizzera e che quindi tutti i dati che giungono all'estero non godono più di protezione conforme al diritto svizzero.

16.2 L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing possa concedere in qualsiasi momento a terzi coinvolti nella stipulazione o esecuzione del presente contratto (p.es. fornitore) accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale ed ai profili redatti sul cliente. L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing ad utilizzare all'interno ed all'estero i suoi dati derivanti dal rapporto commerciale, per scopi e valutazioni di marketing propri del gruppo. L'assuntore del leasing può rifiutare in qualsiasi momento per iscritto alla Società di leasing l'utilizzo dei dati di assuntore del leasing per scopi di marketing.

16.3 L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a che il concedente il leasing, ai fini della concessione di obblighi previsti dal contratto (outsourcing) o nel quadro di iniziative di rifinanziamento e/o transazione di garanzia di copertura (securizzazione), unilateralmente e in ogni momento:

- a. trasferisca a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing incluse tutte le garanzie nonché i diritti accessori e costitutivi (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo concesso in leasing, il diritto di revoca del contratto, i diritti ceduti e le informazioni e il diritto di salvare ed elaborare i dati personali dell'intestatario del contratto connessi con quest'ultimo); e/o
- b. ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera o all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo concesso in leasing, e rivendicazioni del concedente il leasing derivanti o connesse al contratto stesso.

16.4 Il soggetto terzo sul quale il contratto di leasing viene trasferito diviene parte di detto contratto con tutti i diritti e i doveri, assumendolo al posto del concedente il leasing nella forma precedentemente stipulata, in particolare inclusi i crediti esistenti al momento del subentro. Sono ammessi inoltre l'ulteriore trasferimento e il ritrasferimento o la cessione del contratto.

16.5 L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a che il concedente il leasing e il soggetto terzo scelgano un diritto diverso da quello svizzero per la cessione, la costituzione in pegno e/o il trasferimento del contratto.

16.6 Ciascuna parte del contratto si impegna, alla prima richiesta della controparte, a fornire tutte le eventuali ulteriori chiarificazioni necessarie al trasferimento del contratto o alla cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere immediatamente le azioni necessarie, in particolare quelle nei confronti dell'Ufficio della circolazione.

16.7 La Società di leasing può trasferire in parte a terzi i suoi servizi, in particolare nel campo della ricerca di mercato e della redazione di profili dei clienti, del calcolo di rischi di leasing, di credito e di mercato rilevanti commercialmente come pure dell'amministrazione del rapporto di leasing (p.es. evasione di richieste e di contratti, corrispondenza, richiami ed esecuzioni). L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing a tale scopo possa rendere noti, trasferire a terzi e far elaborare i suoi dati all'interno ed all'estero.

16.8 La Società di leasing si riserva fra l'altro di trasmettere i dati via Internet. Internet è una rete pubblica ed accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed a livello internazionale.

In questo contesto l'assuntore del leasing accetta in particolare anche il possibile trasferimento all'estero.

17. Modifiche

La Società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento, mediante circolare o in altro modo adatto, le condizioni e le condizioni di transazione del presente contratto. Le modifiche sono da considerare approvate se entro 4 settimane dall'invio della modifica alla Società di leasing non perviene opposizione scritta dell'assuntore del leasing.

18. Tasse e interessi di mora

La Società di leasing addebita in particolare i costi per evento menzionati di seguito, generati dal prenditore di leasing.

Tipo di tassa	Costi in CHF (IVA escl.)
Estratto conto	CHF 25.--
Ricerca di indirizzi	CHF 25.--
Modifica del contratto (possibile pagamento anticipato)	CHF 300.--
Conversione licenza di circolazione	CHF 75.--
Calcolo spese provv. di risoluzione	CHF 50.--
1° sollecito	CHF 25.--
2° sollecito e solleciti successivi	CHF 30.--
Risoluzione del contratto	CHF 50.--
Presentazione dinanzi all'autorità	CHF 200.--
Spese conteggio finale	CHF 250.--
Avvio esecuzione	CHF 50.--

Al prenditore di leasing vengono addebitate le spese postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, nel caso di contratti privati di leasing, al prenditore di leasing, senza dover

essere costituito formalmente in mora, viene addebitato un interesse di mora pari al tasso d'interesse contrattuale.

Per contratti di leasing commerciali viene addebitato un interesse di mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.

19. Accordi particolari e modifiche contrattuali

19.1 Il prenditore di leasing autorizza il datore di leasing a richiedere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto a uffici pubblici (ad es. Ufficio federale delle truppe della logistica), al suo datore di lavoro, alla Centrale per informazioni di credito (ZEK) e alla Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) nonché a segnalare alla ZEK e alla CICO il presente contratto e la relativa esecuzione. Eventuali blocchi di dati disposti dal prenditore di leasing sono considerati soppressi irrevocabilmente nei confronti della società di leasing. Il prenditore di leasing prende atto che, in caso di nuova richiesta di leasing o di credito, su esplicita domanda ZEK e CICO signaleranno agli istituti di credito loro annessi gli impegni di leasing.

19.2 Gli accordi particolari al di fuori di questo contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Non sono validi accordi accessori orali.

19.3 Il contratto è redatto in triplice copia; una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore.

19.4 La nullità di singole disposizioni contrattuali non modifica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.

19.5 Se il veicolo è usato a scopo professionale o commerciale, le parti **convengono come competente il foro giudiziario di 5400 Baden, Cantone Argovia**. La Società di leasing può alternativamente citare in giudizio l'assuntore del leasing presso il suo domicilio. Se il veicolo serve per l'uso privato dell'assuntore del leasing, valgono i fori legali.